



## **TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA**

*Ai Sigg. Magistrati dell'Ufficio e del Tribunale di sorveglianza di Roma  
e degli Uffici di Sorveglianza di Frosinone e Viterbo  
Al Sig. Presidente della Corte di Appello*

*Al Sig. Procuratore Nazionale antimafia e terrorismo*

*Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello  
Ai Sigg. Procuratori della Repubblica presso i Tribunali ordinari del Distretto*

*Ai Sigg. Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto*

*Ai Sigg. Presidenti delle Camere penali del Distretto*

*Roma, 2.8.2021*

*Prot.1149-2021*

**Decreto Legge n. 105/2021 del 23/7/2021. Udienze. Mancata proroga dell'art. 23, c. 5, del Decreto Legge n. 137 del 28/10/2020.**

**Il decreto-legge 23/7/2021, n. 105, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche» all'art. 7 ("Misure urgenti in materia di processo civile e penale") prevede che:**

**"1. Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis, 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021.**

**2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e**

quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge n. 137 del 2020 non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021.”

Pertanto, appare chiaro che dalla proroga in esame è rimasto escluso il comma 5 dell'art. 23 del D.L. 137 del 28/10/2020, che prevedeva come “Le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia”.

La suddetta previsione di modifica temporanea alla legge processuale, (come tale, imperativa e non derogabile se non da altra norma di pari rango), non essendo stata oggetto di proroga espressa da parte del Legislatore, ripristina il sistema della celebrazione delle udienze del Tribunale e degli Uffici di Sorveglianza con la partecipazione “in presenza” del Giudice e dei suoi ausiliari, del P. G., del P. M., del Difensore e del suo assistito, se libero. I condannati detenuti parteciperanno con collegamenti “da remoto”. Per la celebrazione delle udienze riguardanti soggetti detenuti in regime di cui all'art. 41bis o. p. trovano applicazione le disposizioni di legge in parte qua ed il sistema attivo di multivideoconferenza.

Tanto premesso si richiama l'attenzione sul dato che le prossime future udienze, inclusa quella del 6 agosto p.v. (straordinaria), dovranno essere celebrate in presenza del Giudice e di tutte le Parti, ad esclusione del condannato detenuto, secondo il sistema ordinario.

Il Presidente  
Maria Antonia VERTALDI  
